

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) TUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) SEMERARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) DI RIENZO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) POSITANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - MARIA MADDALENA SEMERARO

Seduta del 29/09/2020

FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento contro cessione del quinto, stipulato in data 2.05.2012 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo del 08.07.2016, il ricorrente chiede il rimborso, sulla base del criterio *pro rata temporis*, della somma di € 670,80 a titolo di commissioni accessorie e spese contrattuali e di istruttoria, oltre agli interessi legali *“a far data dal giorno dal reclamo”* e alla refusione delle spese sostenute per l'assistenza difensiva, quantificate in € 200,00.

L'intermediario non si è costituito.

In sede di risposta al reclamo, ha precisato che il testo italiano dell'art. 16 della Direttiva 2008/48/CE e il conseguente art. 125 *sexies* TUB di recepimento della normativa comunitaria *“non generano le ambiguità rilevate dalla CGUE”* con la sentenza Lexitor e *“sono chiari nel collegare la riduzione del costo totale del credito ai soli costi correlati (e quindi dovuti dal consumatore) alla restante durata del contratto”*. Ha aggiunto che secondo le prime interpretazioni della giustizia ordinaria la pronuncia della Corte di Giustizia non sarebbe direttamente applicabile ai rapporti privatistici, non avendo la stessa natura *“self executing”*. Ha inoltre chiarito di avere adeguato, a partire dal 01.06.2011, la formulazione dei contratti alle previsioni normative e regolamentari, in aderenza alle linee orientative della comunicazione di Banca d'Italia del 5.12.2019. Per quanto attiene alle pretese del ricorrente, ha eccepito la non rimborsabilità sia delle commissioni accessorie, che costituiscono un compenso *“interamente ed immediatamente”* maturato all'atto del perfezionamento del contratto che la mutuante ha corrisposto ad un terzo, sia delle spese fisse, relative alla fase istruttoria del contratto.

DIRITTO

In via preliminare il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring*, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, secondo cui:

- *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”*. Al riguardo, il Collegio precisa che la diretta applicabilità della pronuncia della Corte di Giustizia ai rapporti orizzontali deriva dal peculiare ruolo affidato al giudice comunitario, al quale è demandata, per il tramite dello strumento del rinvio pregiudiziale, l'interpretazione della disciplina europea. Ove, pertanto, l'intervento del giudice comunitario riguardi la corretta interpretazione di una previsione già recepita dall'ordinamento nazionale, qual è quella contenuta nell'art. 16 della Direttiva Europea, trasposta nel nostro ordinamento per il tramite dell'art. 125 sexies TUB, il giudice nazionale, in sede di sua applicazione, non può che essere vincolato ai principi enunciati a livello comunitario. In ciò, trova peraltro fondamento la stessa efficacia retroattiva delle pronunce della Corte, pure ampiamente riconosciuta dalla giurisprudenza di legittimità, non sostanziando l'intervento correttivo rilevante sul piano interpretativo un'ipotesi di *ius superveniens*.
- *“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”*.

Con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up front* ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che *“il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”*, valutando inoltre che *“non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi”*.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 18146 del 19 ottobre 2020

Nel caso di specie, il Collegio rileva la natura *up front* sia delle commissioni accessorie, sia delle spese fisse, in quanto entrambe remunerative di attività prodromiche alla conclusione del contratto. Reputa, pertanto, che le richieste del ricorrente meritino di essere parzialmente accolte secondo il seguente prospetto:

durata del finanziamento ▶		120
rate scadute ▶		48
rate residue		72
TAN ▶		7,855%

		% restituzioni
- in proporzione lineare		60,00%
- in proporzione alla quota		39,76%

n/c.	▼	restituzioni				rimborsi ▼	tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
☒	commissioni accessorie (up front)	€ 768,00	€ 460,80 ☐	€ 305,38 ☒	☐		€ 305,38
☒	spese fisse contrattuali (up front)	€ 350,00	€ 210,00 ☐	€ 139,17 ☒	☐		€ 139,17
☒			€ 0,00 ☐	€ 0,00 ☒	☐		€ 0,00
☒			€ 0,00 ☐	€ 0,00 ☒	☐		€ 0,00
☒			€ 0,00 ☐	€ 0,00 ☒	☒		€ 0,00
☒			€ 0,00 ☐	€ 0,00 ☐	☐		€ 0,00
rimborsi senza imputazione							€ 0,00

tot rimborsi ancora dovuti	€ 444,55
interessi legali	si

Il ricorrente chiede la refusione delle spese sostenute per la difesa tecnica. La richiesta non può essere accolta, considerata la natura seriale del ricorso.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 444,55, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS